

Allegato "B" al n. 4560/3569

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - Costituzione - Natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione non riconosciuta denominata **"GARGANO NORDIC WALKING ESCURSIONISMO e AMBIENTE Associazione di Promozione Sociale (Ente del Terzo Settore)**, in breve **"GARGANO NORDIC WALKING ESCURSIONISMO e AMBIENTE A.P.S. (ETS)**.

L'Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo **"APS"**, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) diventerà effettiva con l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente statuto.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, il competente Ente pubblico territoriale provvederà a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in possesso, relativamente all'ente in oggetto, ai fini della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti alla sezione Associazioni di Promozione Sociale del R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione **"GARGANO NORDIC WALKING ESCURSIONISMO e AMBIENTE A.P.S. (ETS)** è un'organizzazione apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e secondo principi di sussidiarietà.

Agisce e opera nell'area della regione Puglia e, in generale, nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed extra-europei; si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi

della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, agli ideali del libero associazionismo.

È impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, per la tutela dei propri associati e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli e in difesa della laicità delle istituzioni.

È retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017, svolge le proprie iniziative di promozione sociale e di salvaguardia ambientale con il contributo di volontari che si riconoscono nelle regole del presente Statuto e nelle sue varie articolazioni.

Articolo 2 - Finalità, scopi e obiettivi

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Finalità e scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e dei tesserati, per le finalità di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

* lettera **F**: "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

* lettera **I**: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del Terzo Settore;

* lettera **K**: "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";

* lettera **L**: "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

* lettera **T**: "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Obiettivi

L'Associazione ha come obiettivo, senza scopo di lucro, la

promozione di attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, del tempo libero e sportive, riferite alle finalità e agli scopi sopra esposti e segnatamente:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e attività ludiche e motorie legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le forme, modalità e contesti temporali, in particolare con riferimento alla pratica del Nordic Walking e dell'escursionismo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tale disciplina. Gli associati si impegnano ad osservare il regolamento che disciplina la partecipazione alle pratiche del Nordic Walking e dell'escursionismo;

- la promozione dell'educazione, l'istruzione e la formazione extra-scolastica, con finalità educativa, nell'interesse sociale con ogni modalità operativa, per una crescita di conoscenze e competenze sulla linea del Lifelong Learning per una crescita civile, e soprattutto per cogliere opportunità professionali soprattutto per i giovani;

- la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formando soprattutto i giovani al fine della realizzazione di un positivo rapporto con la natura, per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche in generale finalizzate alla promozione della cultura, valorizzando la creatività con forme di libera espressione anche editoriali, informatizzate e fotografiche, grazie alla pratica del volontariato in ossequio al principio di sussidiarietà preordinato a una crescita della società civile, anche all'interno delle strutture scolastiche;

- la promozione e la realizzazione della pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse - con o senza attrezzature tecniche - nonché di attività eco-turistiche e di altre attività del tempo libero a diretto contatto con la natura, in tutte le forme, ambienti e stagioni quali a titolo semplificativo ma non esaustivo, sci-escursionismo, sci di fondo e sci alpino, ciaspole, arrampicata sportiva, mountain bike, cicloturismo, nordic walking, jogging, canoa, vela, orienteering, corsa in montagna, fit walking, rafting, urbantrek, ecoturismo; la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali; la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte, della cultura, dei beni culturali e naturali e delle attività economiche tradizionali dei medesimi, con particolari riguardo a quelle maggiormente ecocompatibili, nonché delle

strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali; la tracciatura, il mantenimento, l'identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide di sentieri destinati all'escursionismo; la promozione e lo sviluppo della cultura e della pratica del Camminare, secondo i principi del "turismo responsabile, sociale e sostenibile" come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, anche attraverso gemellaggi, scambi internazionali e forme di turismo consapevole; la realizzazione di progetti rivolti alla valorizzazione, allo sviluppo territoriale, al turismo sostenibile; la realizzazione di progetti volti a permettere alle persone disabili la partecipazione inclusiva a tutte le attività dell'Associazione, escursionistiche e non, con l'uso anche di apposite attrezzature;

- il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla realizzazione del "diritto alla felicità", per favorire l'elevazione culturale e il miglioramento della condizione psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e dell'individuo in generale, anche tramite attività olistiche;

- la promozione di attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati, immigrati, rifugiati politici, comunità di stranieri e diversamente abili; la promozione del contatto diretto tra i giovani e l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione, anche al fine del rispetto della dignità personale altrui.

Le predette attività potranno essere svolte anche in collaborazione con altre realtà associative, sportive, forze sociali ed Istituzioni al fine di perfezionare l'iter degli interventi pubblici in materia di ambiente, turismo, sport e associazionismo per lo sviluppo di una società multiculturale solidale e inclusiva di tutte le sue componenti sociali. Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione si sviluppano concretamente nel prestare supporto a tutte le attività statutarie, garantendone la rappresentanza presso tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia pubblici che privati.

ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione può esercitare, inoltre, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,

tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.

La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo, giusta quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in San Nicandro Garganico (FG), alla Via Sansovino 5. Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'Organo Amministrativo, con conseguente obbligo di comunicazione agli enti competenti; diversamente deve essere deliberato dall'assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo può istituire sedi operative, secondarie e succursali, su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Denominazione e Logo

La denominazione, nonché il logo o gli eventuali altri loghi sono di esclusiva titolarità dell'Associazione.

Articolo 6 - Riconoscimenti

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli associati, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, potrà attivare la procedura per l'evoluzione del presente Ente in Associazione con personalità giuridica, il tutto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni

L'Associazione può aderire ad altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità e obiettivi istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati. L'Associazione può stipulare accordi, protocolli e convenzioni con Enti, Associazioni, Reti, Gruppi e simili.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo amministrativo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

CAPO II - ATTIVITÀ

Articolo 8 - Organizzazione delle attività

Per il raggiungimento delle finalità, degli scopi e degli obiettivi di cui al Capo I, l'Associazione organizza attività di promozione sociale, finalizzate alla conoscenza della cultura e delle tradizioni dei luoghi dove le attività sono svolte, alla salvaguardia dell'ambiente, all'educazione ambientale e al miglioramento psico-fisico degli associati, alla socializzazione, alla formazione culturale e professionale degli associati e alla diffusione delle attività escursionistiche e di tutte le attività connesse,

quali a titolo semplificativo ma non esaustivo escursionismo, sci-escursionismo, sci di fondo e sci alpino, ciaspole, arrampicata sportiva, mountain bike, cicloturismo, nordic walking, jogging, canoa, vela, orienteering, corsa in montagna, fit walking, rafting. Le precedenti attività possono avere anche la connotazione di promozione sportiva laddove consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'organizzazione di tali attività si fonda prevalentemente su prestazioni spontanee e volontarie.

Articolo 9 - Gestione delle attività organizzate

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, l'Associazione, anche in collaborazione con altre strutture associative affiliate, può:

- a) organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
- b) costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione strutture, anche affidate in gestione da enti pubblici e privati.

A titolo esplicativo, non esaustivo, per "strutture" si intende:

- strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
- spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
- strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie, rifugi;
- strutture di ristorazione e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.

È compito dell'Organo amministrativo predisporre, le linee programmatiche annuali delle attività dell'Associazione che dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati. Le linee programmatiche delle attività dell'Associazione sono approvate dalla competente assemblea.

Articolo 10 - Raccolta Fondi

L'Associazione, al fine di realizzare le attività associative di cui sopra, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- a. quote associative, comprese quelle supplementari;
- b. contributi, apporti e finanziamenti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- c. contributi di organismi internazionali;
- d. donazioni, lasciti testamentari e in generale erogazioni liberali;
- e. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- f. rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- g. contributi provenienti da strutture territoriali;
- h. contributi diversi, compresi i contributi di cui all'articolo 79, comma 6 del D. Lgs 117/17 e i corrispettivi specifici di cui all'articolo 85, comma 1, del D. Lgs. 117/17;
- i. entrate da attività diverse, svolte anche in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate e rendite comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 - Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio - libri sociali

L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua consultazione, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o qualora particolari motivi lo rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come indicato al successivo articolo 20.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.

Tra le voci di bilancio, potranno essere previsti fondi per la copertura di rischi e di costi futuri. L'Associazione, inoltre, previa delibera dell'Organo amministrativo, in tal senso, procede annualmente alla predisposizione di un rendiconto/bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati.

L'Associazione, infine, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di detto Codice.

Articolo 13 - Gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

È vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più Istituti di credito e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato, a scelta dell'organo amministrativo con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori, ove esistente.

Articolo 14 - Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri agli stessi assegnati e ferma restando l'eventuale remunerazione delle cariche sociali, nei limiti e nel rispetto tassativo di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 117/17, possono, nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 117/17, servirsi dell'opera di collaboratori remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/tesserati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.

Capo IV - ASSOCIATI - VOLONTARI

Articolo 15 - Associati e adesione

L'Associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche, o - previa delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo - da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/17, l'ammissione di un nuovo associato è stabilita, alternativamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo o con decisione del Presidente/rappresentante legale dell'Associazione, o del suo sostituto delegato (in forza di delega assolutamente specifica). L'Organo competente provvede tempestivamente a comunicare l'ammissione all'aspirante associato e all'annotazione del nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio direttivo.

In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Presidente o il Consiglio direttivo devono motivare la relativa decisione, dandone comunicazione all'interessato. L'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci, l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo su proposta degli associati ordinari può ammettere quali "associati onorari" cittadini aventi meriti particolari nelle attività di cui all'art. 2 del presente statuto. Gli Associati onorari sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, hanno facoltà di intervento e non possono ricoprire cariche sociali.

È esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di associato, ferme restando le cause di cessazione di seguito indicate.

La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, per decadenza a causa del mancato pagamento delle quote e contributi associativi, per sospensione o esclusione, indegnità del socio o per causa di morte.

L'esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e degli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti a cui l'Associazione dovesse

affiliarsi;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente l'associato da ogni attività dell'Associazione. L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione e, sul ricorso, deciderà l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o sospensione debbono essere comunicate agli associati interessati, mediante lettera raccomandata o altro mezzo legale.

Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione d'ufficio dal libro degli associati nei confronti di un associato che non abbia versato la quota associativa per tre anni consecutivi.

Articolo 16 - Obblighi degli associati

Per aderire all'Associazione, i soci devono versare una quota e attenersi allo Statuto e ai Regolamenti dell'associazione stessa, o degli eventuali enti a cui la medesima è affiliata.

Il contributo associativo corrisposto dagli associati rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, e pertanto non è in nessun caso rimborsabile, né rivalutabile.

Il contributo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e la quota degli associati è intrasmissibile, il tutto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986 e, in generale, alla normativa vigente in materia.

Gli associati sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'associazione di appartenenza e degli eventuali enti a cui la stessa è affiliata;

b) al pagamento, oltre del contributo associativo, anche delle quote stabilite dai regolamenti interni e dalle delibere assembleari;

c) a mantenere un comportamento, sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'associazione, a rispettare le disposizioni dei responsabili delle attività, animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 17 - Diritti degli associati

L'associato ha diritto:

- a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione di appartenenza e dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;
- b) di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) ad essere eletti negli organismi statutari dell'Associazione di appartenenza e dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;
- d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- e) ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 18 - Volontari

L'Associazione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 17/2017 di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Potrà avvalersi altresì anche di operatori del servizio civile nazionale e internazionale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e, conseguentemente l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dai beneficiari, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs 117/2017. L'associazione provvederà a stipulare polizze assicurative di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

CAPO V - ORDINAMENTO

Articolo 19 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vicepresidente/i (facoltativo);
- e. Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- f. Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- g. Organo di Controllo, nominato ai sensi all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017;

h. Organo di Revisione, nominato ai sensi all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017.

j. Commissioni e organi tecnici (facoltativi).

Ai componenti degli Organi Sociali (e sempre nel rispetto di quanto imperativamente disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

Articolo 20 - Assemblea

Definizione e compiti

L'Assemblea è l'organo principale e sovrano dell'Associazione e ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea, convocata in sessione ordinaria, sono riservati i poteri di:

a. esaminare ed approvare gli Atti, i Programmi e i Regolamenti sottoposti dal Consiglio direttivo;

b. esaminare ed approvare i bilanci e/o rendiconti consuntivi ed eventuali preventivi (questi ultimi ove predisposti dal consiglio direttivo);

c. eleggere i componenti degli organi sociali ed esercitare l'azione di responsabilità, nei confronti degli stessi, in caso di loro inottemperanza agli obblighi statutari e di legge, decretandone la cessazione dalla carica.

All'Assemblea, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:

d. deliberare le modifiche statutarie;

e. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai membri dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare, mediante delega scritta, un massimo di tre Associati, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, 3° comma, del D.Lgs. 117/17.

La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, anche fuori della Sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale oppure con le seguenti modalità di comunicazione: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, altre forme di comunicazione legale, pubblicazione sul sito web associativo. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima

che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere convocata almeno una volta all'anno, ai sensi dell'articolo 13 e, ove ricorrano i presupposti, dell'articolo 14 del D. lgs 117/17, e/o se particolari motivi lo rendano necessario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio direttivo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo degli associati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

Validità e Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli "Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione", è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente in carica, o in sua assenza da un Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del verbale dell'Assemblea, salvo l'ipotesi in cui la verbalizzazione sia effettuata dal notaio.

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli rubricati "Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione", delibera a maggioranza dei partecipanti. Nella deliberazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti le loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano secondo apposito Regolamento.

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 24 del D.lgs n. 117/2017, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa ed è consentito, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, del D.lgs n. 117/2017, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ,purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.

Articolo 21 - Il Consiglio direttivo

Composizione

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di tre membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente ove esistente. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, il Consiglio elegge, tra i suoi membri:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere (facoltativo).

Compiti e poteri

Il Consiglio è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. Facoltativamente potrà essere redatto un Codice Etico e/o un Regolamento Comportamentale.

Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. l'ammissione di nuovi associati, alternativamente alla corrispondente facoltà in capo al Presidente o a un suo delegato;
- e. le delibere di esclusione/sospensione/cancellazione degli associati e, in generale, dei partecipanti a diverso titolo;
- f. giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi in caso di assenza del Collegio dei Probiviri;
- g. tutti gli atti di straordinaria amministrazione mobiliari e immobiliari;
- h. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento dell'Associazione.
- i. l'istituzione di succursali, sedi operative e secondarie.
- l. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di quest'ultimi che possono partecipare alle riunioni del Consiglio solo con voto consultivo

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi

membri. Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita sette giorni prima.

Il fax, la posta elettronica, o altri mezzi di comunicazione legale, possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma, fax, posta elettronica o altre forme di comunicazione legale, inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque, in questo caso, porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

In caso di assenza temporanea del Presidente la riunione può essere dichiarata aperta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un segretario nominato in sede di riunione, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Elezioni dei Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.

Le procedure di voto vengono definite con apposito Regolamento.

Decadenza del Consiglio

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra il candidato immediatamente successivo per voti ottenuti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare la metà del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 22 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Consiglieri eletti.

Dura in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il consiglio ed è rieleggibile. Decade automaticamente con la

decadenza del Consiglio.

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione;
 - b. convoca, su delibera del Consiglio direttivo l'Assemblea,
 - c. convoca e presiede il Consiglio, dirigendone i lavori,
 - d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica ed al regolare funzionamento delle relative attività;
 - e. delibera sull'ammissione di un nuovo associato, alternativamente al Consiglio Direttivo;
 - f. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
 - g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione consuntiva annuale;
 - h. stipula contratti e accordi, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l'accensione di conto correnti presso istituti di credito/postali, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio.
 - i. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente ove esistente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
- In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente, ove esistente, sino al termine del mandato. In mancanza del vicepresidente il Consiglio provvede alla nomina di un nuovo Presidente tra i suoi membri oppure, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea per rinnovare tutti gli Organi. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Articolo 23 - Il Vicepresidente

Assume, facoltativamente, la carica di "Vicepresidente" uno dei membri del Consiglio, il quale decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente e apposito regolamento. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Articolo 24 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade

automaticamente con la decadenza del Consiglio.

È compito del Segretario:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere, su indicazione del Consiglio stesso;
- b. curare la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione, in conformità con le disposizioni di legge;
- c. provvedere alle comunicazioni e deliberare tra i diversi Organi Sociali;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici dell'Associazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Articolo 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è facoltativamente nominato dal Consiglio tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione.

È compito del Tesoriere, ove esistente:

- a. provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accesi presso istituti di credito/postali, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;
- c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi sociali e dei volontari, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio direttivo;
- d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Articolo 26 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo

di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 27 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Con delibera dell'Assemblea degli associati, può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, nomina al proprio interno il Presidente,

decade automaticamente con la decadenza del Consiglio direttivo; i membri sono rieleggibili.

I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto. Non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 29 - Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da tre associati, che eleggono tra i medesimi il Presidente;

I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea degli associati e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio, pur essendo rieleggibili.

Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 30 - Commissioni e organi tecnici

Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Organi Tecnici, dando agli stessi la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

I loro programmi sono sottoposti al controllo del Consiglio al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l'approvazione.

Funzioni, durata e altre modalità dovranno essere appositamente regolamentate.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, le persone che non siano legalmente capaci di agire, né le persone fisiche che esercitino attività o ricoprano funzioni in conflitto di interesse con gli scopi dell'associazione.

Articolo 32 - Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio potrà provvedere alla redazione, per l'approvazione in assemblea, di appositi Regolamenti articolati nelle seguenti aree:

- a. Regolamento per il Tesseramento;
- b. Regolamento delle Norme Elettorali;
- c. Regolamenti Tecnici
(Accompagnatori-volontari-altro);
- d. Regolamento dei programmi di tutte le attività associative;
- e. Regolamento amministrativo;
- f. Altri regolamenti che si riterranno necessari.

Articolo 33 - Modifiche Statutarie

L'Assemblea, convocata per deliberare le modifiche allo Statuto è validamente costituita quando è rappresentata da almeno i tre quarti degli associati, in proprio o per delega, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa.

Per deliberare modifiche allo Statuto sono consentite le deleghe previste per l'assemblea, nei limiti sopra indicati, ed è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati, presenti in proprio e per delega.

Articolo 34 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica simile, secondo i criteri deliberati dall'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati; sono consentite le deleghe previste per l'assemblea, nei limiti sopra indicati.

Articolo 35 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dal Primo Libro del Codice civile e, in generale, da tutta la normativa che disciplina la materia.

Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

F.to: GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di 27 pagine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Rieti, 19 maggio 2022